PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

10.5.2005 PE 357.861v01-00

EMENDAMENTI 8-42

Progetto di relazione **(PE 355.598v01-00)**
di Antoine Duquesne
Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, in particolare con riguardo ai reati gravi, compresi gli atti terroristici

Iniziativa del Regno di Svezia (10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS))

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 8
Considerando 1

1. Uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione è quello di fornire ai suoi cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.	1. Uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione è quello di fornire ai suoi cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia***, garantendo al contempo il rispetto della loro integrità***.

Or. sv

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 9
Considerando 4

4. Il tempestivo accesso ad informazioni ed intelligence accurate ed aggiornate è un	4. Il tempestivo accesso ad informazioni ed intelligence accurate e aggiornate è un

elemento essenziale affinché le autorità incaricate dell'applicazione della legge possano efficacemente individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, specialmente in uno spazio in cui sono stati aboliti i controlli alle frontiere interne. ***Poiché*** le attività terroristiche e altre forme gravi di attività criminale sono svolte clandestinamente***,*** occorre ***che siano controllate e*** che le informazioni su presunti terroristi siano scambiate ***con particolare rapidità***.	elemento essenziale affinché le autorità incaricate dell'applicazione della legge possano efficacemente individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, specialmente in uno spazio in cui sono stati aboliti i controlli alle frontiere interne. ***Anche se*** le attività terroristiche e altre forme gravi di attività criminale sono svolte clandestinamente ***e*** occorre che le informazioni su presunti terroristi siano scambiate***, non vi è tuttavia motivo di sacrificare i diritti fondamentali o i principi fondanti del diritto dell'UE***.

Or. sv

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 10
Considerando 6

6. Attualmente lo scambio efficace e rapido di informazioni ed intelligence tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge è seriamente intralciato da procedure formali, strutture amministrative e ostacoli giuridici inerenti alla legislazione degli Stati membri; tale situazione ***è inaccettabile per i cittadini dell'Unione europea che chiedono*** maggiore sicurezza e una più efficace applicazione della legge nel rispetto dei diritti umani.	6. Attualmente lo scambio efficace e rapido di informazioni ed intelligence tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge è seriamente intralciato da procedure formali, strutture amministrative e ostacoli giuridici inerenti alla legislazione degli Stati membri; tale situazione ***va conciliata con la necessità di*** maggiore sicurezza e una più efficace applicazione della legge***,*** nel rispetto dei diritti umani***, con particolare riferimento all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti umani nonché degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali***.

Or. sv

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 11
Considerando 8 bis (nuovo)

	(8 bis) lo scambio di informazioni e di intelligence tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge negli Stati

membri e con Europol ed Eurojust non funziona in modo soddisfacente. Ciò è dovuto alla mancanza di fiducia tra le dette autorità degli Stati membri a motivo di:

- notevoli differenze nel diritto e nelle procedure penali degli Stati membri;

- limitazioni delle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;

- un controllo parlamentare inadeguato;

- garanzie insufficienti per quanto riguarda la protezione dei dati;

- mancanza di trasparenza del processo decisionale.

Or. en

Emendamento presentato da Antoine Duquesne

Emendamento 12
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) A livello del terzo pilastro, deve essere istituita un'autorità comune di controllo incaricata della protezione dei dati di carattere personale, che eserciti le sue funzioni in piena indipendenza; tenuto conto di tale specificità, essa deve consigliare le istituzioni europee e contribuire in particolare all'applicazione omogenea delle norme nazionali adottate in applicazione della presente decisione quadro.

Or. fr

Motivazione

Ainsi que l'auteur des présents amendements le souligne dans le Projet de Recommandation à l'intention du Conseil européen, du Conseil et de la Commission sur l'échange d'informations et la coopération concernant les infractions terroristes qu'il présente par ailleurs (Doc. 2004/0069(CNS)), l'objectif poursuivi par la présente proposition, en l'espèce l'amélioration et la simplification de l'échange d'informations en matière de lutte contre le terrorisme, doit aller de pair avec la mise en place de garanties minimales harmonisées en matière de protection des données dans le cadre du troisième pilier, notamment en ce qui

concerne l'accès aux données par les personnes concernées.

En effet, il apparaît clairement aujourd'hui que la multiplicité des dispositions susceptibles d'être appliquées en matière de protection des données représente un facteur non négligeable de confusion. Cette confusion, en raison des craintes qu'elle peut engendrer quant à l'usage qui pourrait être fait des données communiquées, aboutit régulièrement dans la pratique à freiner l'échange d'informations et de renseignements, pourtant essentiel à l'accomplissement par les services de police de leurs tâches de prévention, de recherche et de répression en matière d'infractions terroristes.

Depuis longtemps le Parlement exprime ses préoccupations face aux dérives de la lutte antiterroriste et sur la nécessité de définir des standards communs pour la protection des données dans le troisième pilier. Il est temps à présent d'arrêter de reporter ces décisions et d'envoyer un signal fort au Conseil et à la Commission. Davantage d'efficacité ne sera pas possible sans davantage de clarté dans les principes régissant la protection des données : en définissant un certain nombre de principes communs, susceptibles d'être appliqués par tous, on créera les conditions adéquates pour favoriser l'échange d'informations entre services répressifs.

Le Parlement européen dispose ici d'un choix entre deux attitudes : soit il attend simplement que le Conseil ou la Commission prenne une initiative, soit il se montre proactif et tire pleinement profit du rôle consultatif qui lui est dévolu en la matière, en prenant l'initiative, au départ des textes qui sont soumis à son avis, de jeter les bases de ce qui pourrait être le futur instrument unique de l'Union en matière de protection des données individuelles.

L'auteur des présents amendements entend s'inscrire résolument dans cette seconde optique. Le moment lui paraît en effet être venu d'être proactif en la matière pour introduire plus de cohérence dans l'usage de dispositifs de plus en plus nombreux et afin de préciser clairement le haut niveau d'exigence démocratique requis.

Toutes les autorités de contrôles communes chargées de la protection des données se sont réunies fin avril à Cracovie afin de se mettre d'accord sur une série de principes de base devant régir la protection des données dans le troisième pilier. Ce sont ces principes qui sont repris dans les amendements du rapporteur. On peut espérer d'une part que la Commission présente rapidement des propositions de décision-cadre et que le Conseil engage un dialogue avec le Parlement à ce sujet.

En synthèse, le rapporteur propose donc ici une approche dynamique et ambitieuse, où le Parlement définit lui-même et inscrit dans le texte des propositions soumises à son examen les principes fondamentaux qui devraient régir la protection des données dans le troisième pilier.

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 13
Considerando 9

9. L'interesse comune degli Stati membri a	9. L'interesse comune degli Stati membri a

combattere la criminalità di carattere transfrontaliero deve trovare il giusto equilibrio tra una cooperazione rapida ed efficace in materia di applicazione della legge, da un lato, e principi e norme convenuti in materia di protezione dei dati, libertà fondamentali, diritti umani e libertà individuali, dall'altro***; il presente testo realizza tale equilibrio***.	combattere la criminalità di carattere transfrontaliero deve trovare il giusto equilibrio tra una cooperazione rapida ed efficace in materia di applicazione della legge, da un lato, e principi e norme convenuti in materia di protezione dei dati, libertà fondamentali, diritti umani e libertà individuali, dall'altro.

Or. sv

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 14
Considerando 12

12. ***I*** dati personali trattati nell'ambito dell'attuazione della presente decisione quadro ***saranno protetti conformemente ai principi della*** Convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.	12. ***Per i*** dati personali trattati nell'ambito dell'attuazione della presente decisione quadro ***va prevista una protezione maggiore di quella fornita dalla*** Convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

Or. sv

Emendamento presentato da Antoine Duquesne

Emendamento 15
Considerando 12

(12) I dati personali trattati nell'ambito dell'attuazione della presente decisione quadro saranno protetti conformemente ***ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale***.	(12) I dati personali trattati nell'ambito dell'attuazione della presente decisione quadro saranno protetti conformemente ***alle norme comuni dell'Unione europea in materia di protezione dei dati individuali, sotto la vigilanza dell'autorità comune di controllo incaricata della protezione dei dati personali nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale***.

Or. fr

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 16
Considerando 12

12. ***I dati personali trattati nell'ambito dell'attuazione della*** presente decisione quadro ***saranno protetti conformemente*** ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.	12. ***La*** presente decisione quadro ***applica, mutatis mutandis, il medesimo livello di protezione dei dati previsto nell'ambito del primo pilastro dalla direttiva 95/46/CE e si conforma*** ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

Or. en

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 17
Articolo 1, paragrafo 2

2. La presente decisione quadro non implica l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e conservare informazioni e intelligence ***al solo scopo di fornirle*** alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge.	2. La presente decisione quadro non implica l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e conservare informazioni e intelligence***. Va comunque prevista la possibilità di fornire tali informazioni*** alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge.

Or. sv

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 18
Articolo 3

Lo scambio di informazioni e intelligence ai sensi della presente decisione quadro può aver luogo per quanto riguarda i reati puniti dalle leggi dello Stato membro richiedente	Lo scambio di informazioni e intelligence ai sensi della presente decisione quadro può aver luogo per quanto riguarda i reati puniti dalle leggi dello Stato membro richiedente

con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore nel massimo a ***dodici mesi***. Gli Stati membri possono convenire a livello bilaterale una base di applicazione più ampia per le procedure applicabili ai sensi della presente decisione quadro.	con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà ***di almeno un anno o*** non inferiore nel massimo a ***tre anni***. Gli Stati membri possono convenire a livello bilaterale una base di applicazione più ampia per le procedure applicabili ai sensi della presente decisione quadro.

Or. de

Motivazione

Art. 1 des Rahmenbeschlusses bestimmt als Anwendungsbereich den Datenaustausch über schweren Straftaten. Die Beschränkung auf "schwere Straftaten" wird durch den bisherigen Strafrahmen nicht erreicht, da einem "Höchstmaß von mindestens 12 Monaten" nahezu alle Straftatbestände unterfallen. Die vorgeschlagene Regelung erfasst sowohl Verbrechen als auch Vergehen, die von den nationalen Gesetzgebern mit einer erheblichen Höchststrafe bedroht werden.

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 19
Articolo 3

Lo scambio di informazioni e intelligence ai sensi della presente decisione quadro può aver luogo per quanto riguarda i reati puniti dalle leggi dello Stato membro richiedente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore nel massimo a ***dodici*** mesi. Gli Stati membri possono convenire a livello bilaterale una base di applicazione più ampia per le procedure applicabili ai sensi della presente decisione quadro.	Lo scambio di informazioni e intelligence ai sensi della presente decisione quadro può aver luogo per quanto riguarda i reati puniti dalle leggi dello Stato membro richiedente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore nel massimo a ***ventiquattro*** mesi. Gli Stati membri possono convenire a livello bilaterale una base di applicazione più ampia per le procedure applicabili ai sensi della presente decisione quadro.

Or. sv

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 20
Articolo 4, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono a che la comunicazione di informazioni e intelligence alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge ***non*** sia soggetta a condizioni ***più rigorose di*** quelle applicabili a livello nazionale per la comunicazione e la richiesta di informazioni e intelligence.	2. Gli Stati membri provvedono a che la comunicazione di informazioni e intelligence alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge sia soggetta a condizioni ***analoghe a*** quelle applicabili a livello nazionale per la comunicazione e la richiesta di informazioni e intelligence.

Or. de

Motivazione

Die Bedingungen über die Zurverfügungstellung von Informationen und Erkenntnissen dürfen weder strenger noch geringer sein als die Bedingungen, die für nationale Behörden gelten.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 21
Articolo 4 bis, paragrafo 2

2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di procedure che consentano loro di rispondere entro ***12 ore*** alle richieste di informazioni e intelligence ***laddove lo Stato richiedente segnali che sta svolgendo un'indagine penale o un'operazione di intelligence criminale in relazione ai seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente:*** ***- partecipazione a un'organizzazione criminale;*** ***- terrorismo;*** ***- tratta di esseri umani;*** ***- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;*** ***- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;*** ***- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;*** ***- corruzione;*** ***- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee***	2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di procedure che consentano loro di rispondere entro ***il termine stabilito*** alle richieste di informazioni e intelligence.

ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- riciclaggio di proventi di reato;

- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro;

- criminalità informatica;

- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di varietà vegetali protette;

- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;

- omicidio volontario, lesioni personali gravi;

- traffico illecito di organi e tessuti umani;

- rapimento, sequestro e presa di ostaggi;

- razzismo e xenofobia;

- furti organizzati o con l'uso di armi;

- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

- truffa;

- racket e estorsioni;

- contraffazione e pirateria in materia di prodotti;

- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

- falsificazione di mezzi di pagamento;

- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

- traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

- traffico di veicoli rubati;

- stupro;

- incendio volontario;

- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

- dirottamento di aereo/nave;

- sabotaggio;

- infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida ed ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose;

- contrabbando di merci;

- violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

- minacce ed atti di violenza contro persone e cose, comprese le violenze perpetrate nel corso di eventi sportivi o in occasione di eventi internazionali quali le riunioni del Consiglio europeo;

- torture.

Qualora lo Stato richiedente desideri ricevere le informazioni più rapidamente, lo Stato richiesto si adopera per rispondere sollecitamente alla richiesta.

Or. de

Motivazione

Die Einführung einer allgemein gültigen 12 Stunden Frist für die Übermittlung von Informationen und Erkenntnissen zu bestimmten Delikten wird den Erfordernissen der Ermittlungsarbeiten nicht Rechnung tragen. Nur die ermittelnde Behörde kann tatsächlich beurteilen, wie schnell sie die angefragten Daten benötigt. Dies ist bereits in Art. 4a Abs. 1 geregelt.

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 22
Articolo 5, paragrafo 1

1. Le informazioni e l'intelligence possono essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato o a un'attività criminale che configura uno dei reati di cui all'articolo 3 laddove vi sia motivo di ritenere che informazioni e intelligence pertinenti siano disponibili in altri Stati membri.	1. Le informazioni e l'intelligence possono essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato o a un'attività criminale che configura uno dei reati di cui all'articolo 3 laddove vi sia ***un*** motivo ***particolare*** di ritenere che informazioni e intelligence pertinenti siano disponibili in altri Stati membri ***e che***

l'accesso ad esse sia conforme al principio di proporzionalità secondo gli esperti in materia di protezione dei dati dell'Unione europea.

Or. sv

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 23
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Lo Stato che fornisce le informazioni deve avere la facoltà, per motivi inerenti ai diritti umani o al diritto nazionale, di rifiutare il rilascio di informazioni in virtù dell'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti umani e degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali ovvero qualora il rifiuto sia motivato dal punto di vista del rispetto dell'integrità delle persone fisiche o della protezione del segreto industriale.

Or. sv

Motivazione

Det måste finnas någon form av säkerhetsventil.

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 24
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

a) sono sospettate di aver commesso un reato o un'attività criminale che configura uno dei reati di cui all'articolo 3 o di avervi partecipato, oppure	a) sono sospettate***, per motivi verosimili,*** di aver commesso un reato o un'attività criminale che configura uno dei reati di cui all'articolo 3 o di avervi partecipato, oppure

Or. sv

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 25
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

b) possono, in base all'intelligence criminale ***o ad altri elementi probatori***, commettere un reato o un'attività criminale che configura uno dei reati di cui all'articolo 3 o parteciparvi, oppure	b) ***potrebbero***, in base all'intelligence criminale, commettere un reato o un'attività criminale che configura uno dei reati di cui all'articolo 3 o parteciparvi, oppure

Or. sv

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 26
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

c) non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a) o b), ma sussistono motivi oggettivi per ritenere che uno scambio di informazioni e intelligence, quale elemento necessario di un'indagine penale o di un'operazione di intelligence criminale, possa contribuire all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine su un reato o un'attività criminale che configura uno dei reati di cui all'articolo 4 bis.	***soppresso***

Or. de

Motivazione

Unterabsätze a und b regeln den Datenaustausch über Personen wegen der Täterschaft oder Teilnahme an einer geplanten oder durchgeführten schweren Straftaten. Unterabsatz c erfasst daher nur noch unbeteiligte Dritte, gegen die kein strafrechtlich relevanter Vorwurf besteht. Der Austausch von Daten dieser Personen ist nicht akzeptabel.

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 27
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

c) non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a) o b), ma sussistono motivi	c) non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a) o b), ma sussistono ***particolari***

oggettivi per ritenere che uno scambio di informazioni e intelligence, quale elemento necessario di un'indagine penale o di un'operazione di intelligence criminale, possa contribuire all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine su un reato o un'attività criminale che configura uno dei reati di cui all'articolo 4 bis.	motivi oggettivi per ritenere che uno scambio di informazioni e intelligence, quale elemento necessario di un'indagine penale o di un'operazione di intelligence criminale, possa contribuire all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine su un reato o un'attività criminale che configura uno dei reati di cui all'articolo 4 bis.

Or. sv

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 28
Articolo 6, paragrafo 2

2. Lo scambio di informazioni e intelligence può inoltre aver luogo ai fini dell'individuazione di persone che rientrano nella categorie di cui al paragrafo 1, lettere a)**,** b) ***e c)***.	2. Lo scambio di informazioni e intelligence può inoltre aver luogo ai fini dell'individuazione di persone che rientrano nella categorie di cui al paragrafo 1, lettere a) ***e*** b).

Or. de

Motivazione

Folgeänderung zur Änderung des Artikel 6 Absatz 1c.

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 29
Articolo 8, paragrafo 1

1. Fatto salvo l'articolo 11, lettere a-c) le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge, senza che sia loro richiesto, forniscono alle autorità competenti di altri Stati membri interessati incaricate per l'applicazione della legge le informazioni e l'intelligence pertinenti se sussistono ragioni di fatto per ritenere che dette informazioni e intelligence possano contribuire all'individuazione, alla prevenzione e all'indagine su reati o attività criminali che configurano uno dei reati di	1. Fatto salvo l'articolo 11, lettere a-c) le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge, senza che sia loro richiesto, forniscono alle autorità competenti di altri Stati membri interessati incaricate per l'applicazione della legge le informazioni e l'intelligence pertinenti se sussistono ***particolari*** ragioni di fatto per ritenere che dette informazioni e intelligence possano contribuire all'individuazione, alla prevenzione e all'indagine su reati o attività criminali che configurano uno dei reati di

cui all'articolo 4bis.	cui all'articolo 4bis.

Or. sv

Emendamento presentato da Antoine Duquesne

Emendamento 30
Articolo 9, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro assicura che le norme e gli standard fissati in materia di protezione dei dati per l'utilizzo dei canali di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 siano applicati anche nella procedura per lo scambio di informazioni e intelligence prevista dalla presente decisione quadro.	1. Ciascuno Stato membro assicura***, nel rispetto dei principi enunciati agli articoli 9 bis e 9 ter,*** che le norme e gli standard fissati in materia di protezione dei dati per l'utilizzo dei canali di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 siano applicati anche nella procedura per lo scambio di informazioni e intelligence prevista dalla presente decisione quadro.

Or. fr

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 31
Articolo 9, paragrafo 1

1. ***Ciascuno Stato membro assicura che le norme e gli standard fissati in materia di protezione dei dati per l'utilizzo dei canali di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 siano applicati anche nella procedura per lo scambio di informazioni e intelligence prevista dalla presente decisione quadro***.	1. ***La presente decisione quadro applica, mutatis mutandis, il medesimo livello di protezione dei dati previsto nell'ambito del primo pilastro dalla direttiva 95/46/CE e si conforma ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.***

Or. en

Emendamento presentato da Antoine Duquesne

Emendamento 32
Articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4

2. Ciascuno Stato membro assicura che, qualora si utilizzi un canale di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, equivalenti standard in materia di protezione dei dati siano applicati a quelli di cui al paragrafo 1 nella procedura semplificata per lo scambio di informazioni e intelligence prevista dalla presente decisione quadro.	***soppresso***
3. Le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge dello Stato membro a cui sono state fornite le informazioni e l'intelligence ai sensi della presente decisione quadro, compresi dati personali, possono utilizzarle per gli scopi seguenti:	
a) procedimenti cui si applica la presente decisione quadro;	
b) altri procedimenti in materia di applicazione della legge direttamente connessi ai procedimenti di cui alla lettera a);	
c) prevenzione di minacce concrete e gravi alla sicurezza pubblica;	
d) per qualsiasi altro scopo, compresi i procedimenti penali o amministrativi, purché l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che ha fornito le informazioni o l'intelligence abbia dato preventivamente il suo consenso esplicito.	
4. Nel fornire le informazioni e l'intelligence conformemente alla presente decisione quadro, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge può imporre, ai sensi della legislazione nazionale, condizioni per l'utilizzo di dette informazioni e intelligence all'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che le riceve. Possono essere imposte condizioni anche per la comunicazione dei risultati dell'indagine penale o dell'operazione di intelligence criminale nell'ambito delle quali è avvenuto lo scambio di informazioni e intelligence. L'autorità competente	

incaricata dell'applicazione della legge che riceve le informazioni e l'intelligence è vincolata da tali condizioni.

Or. fr

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 33
Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le informazioni e l'intelligence rilasciate ai sensi della presente decisione quadro non possono essere utilizzate per perseguire un reato diverso da quello per il quale l'informazione è stata ottenuta. Le informazioni in eccedenza non possono in alcun caso essere utilizzate per il perseguimento di un reato.

Or. sv

Motivazione

Medlemsstaterna skall inte ha möjlighet att använda "överskottsinformation" för att lagföra hela andra typer av brott än de som informationen ursprungligen begärdes för, såsom svenska myndigheter för närvarande gör och accepterar.

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 34
Articolo 9, paragrafo 4

4. Nel fornire le informazioni e l'intelligence conformemente alla presente decisione quadro, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge può imporre, ai sensi della legislazione nazionale, condizioni per l'utilizzo di dette informazioni e intelligence all'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che le riceve. Possono essere imposte condizioni anche per la comunicazione dei risultati dell'indagine penale o dell'operazione di intelligence criminale nell'ambito delle quali	4. Nel fornire le informazioni e l'intelligence conformemente alla presente decisione quadro, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge può imporre, ai sensi della legislazione nazionale, condizioni per l'utilizzo di dette informazioni e intelligence all'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che le riceve. Possono essere imposte condizioni anche per la comunicazione dei risultati dell'indagine penale o dell'operazione di intelligence criminale nell'ambito delle quali

è avvenuto lo scambio di informazioni e intelligence. L'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che riceve le informazioni e l'intelligence è vincolata da tali condizioni.	è avvenuto lo scambio di informazioni e intelligence. L'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che riceve le informazioni e l'intelligence è vincolata da tali condizioni ***e ha l'obbligo di comunicare all'autorità che rilascia le informazioni quale uso ne è stato fatto e a quali autorità sono state trasmesse***.

Or. sv

Emendamento presentato da Antoine Duquesne

Emendamento 35
Articolo 9 bis (nuovo)

	Articolo 9 bis
	Principi relativi alla raccolta e al trattamento dei dati
	1. Le informazioni e l'intelligence, compresi i dati di carattere personale, scambiati o comunicati a titolo della presente decisione quadro devono:
	a) essere esatti, adeguati e pertinenti in relazione alle finalità per cui sono raccolti e trattati ulteriormente;
	b) essere raccolti e trattati esclusivamente al fine di consentire l'assolvimento di compiti legali.
	I dati relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni o convinzioni politiche, filosofiche o religiose e alla vita privata e familiare, nonché i dati concernenti privati non sospetti possono essere raccolti soltanto in caso di assoluta necessità.
	2. L'integrità e la riservatezza dei dati comunicati a titolo della presente decisione quadro sono garantite in tutte le fasi dello scambio e del trattamento degli stessi.
	Le fonti di informazione sono tutelate.

Or. fr

Emendamento presentato da Antoine Duquesne

Emendamento 36
Articolo 9 ter (nuovo)

Articolo 9 ter

Diritto di accesso ai dati da parte della persona interessata

La persona interessata dai dati raccolti deve:

a) essere informata dell'esistenza di dati che la concernono, salvo in caso di ostacolo rilevante;

b) disporre gratuitamente di un diritto di accesso ai dati che la concernono e di un diritto di rettifica dei dati inesatti, salvo il caso in cui tale accesso possa recare pregiudizio alla sicurezza o all'ordine pubblico o ai diritti e alle libertà di terzi, ovvero ostacolare inchieste in corso;

c) disporre gratuitamente, in caso di utilizzazione abusiva dei dati di cui al presente articolo, di un diritto di opposizione che le consenta di ristabilire la legalità e, se del caso, di ottenere riparazione in caso di mancato rispetto dei principi enunciati al presente articolo.

Or. fr

Emendamento presentato da Antoine Duquesne

Emendamento 37
Articolo 9 quater (nuovo)

Articolo 9 quater

Autorità comune di controllo incaricata della protezione dei dati di carattere personale

1. E' istituita un'autorità comune di controllo incaricata della protezione dei dati di carattere personale, in appresso

denominata "autorità".

L'autorità ha carattere consultivo e indipendente.

2. L'autorità è composta da un rappresentante dell'autorità o delle autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro, da un rappresentante dell'autorità o delle autorità create per le istituzioni, il garante europeo della protezione dei dati e gli organismi comunitari, nonché da un rappresentante della Commissione.

Ciascun membro dell'autorità è designato dall'istituzione, dall'autorità o dalle autorità che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato diverse autorità di controllo, queste ultime procedono alla nomina di un rappresentante comune. Lo stesso vale per le autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari.

3. L'autorità prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo.

4. L'autorità elegge il suo presidente. La durata del mandato del presidente è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

5. L'autorità è assistita dal segretariato per le autorità di controllo comuni incaricate della protezione dei dati, istituito con decisione del Consiglio del 17 ottobre 2000.

Il segretariato è trasferito al più presto presso la Commissione.

Or. fr

Emendamento presentato da Antoine Duquesne

Emendamento 38
Articolo 9 quinquies (nuovo)

Articolo 9 quinquies

Compiti dell'autorità comune di controllo incaricata della protezione dei dati di

carattere personale

L'autorità ha per compito:

a) di esaminare qualsiasi questione concernente l'attuazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente decisione quadro;

b) di fornire alla Commissione un parere sul livello di protezione nell'Unione europea;

c) di dare consigli su qualsiasi progetto di modifica della presente decisione quadro, su qualsiasi progetto di misure supplementari o specifiche da prendere per salvaguardare i diritti e le libertà delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, nonché su qualsiasi altro progetto di legislazione europea avente un'incidenza su tali diritti e libertà;

d) di esprimere un parere sui codici di condotta elaborati a livello europeo.

2. L'autorità informa la Commissione se constata che tra le legislazioni e le prassi degli Stati membri si manifestano divergenze suscettibili di pregiudicare l'equivalenza della protezione delle persone in rapporto al trattamento dei dati di carattere personale nell'Unione europea.

3. L'autorità può formulare, di propria iniziativa, raccomandazioni su qualsiasi questione concernente la protezione delle persone in rapporto al trattamento dei dati di carattere personale nell'ambito del terzo pilastro.

4. I pareri e le raccomandazioni dell'autorità sono trasmessi alla Commissione.

Or. fr

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 39
Articolo 11, lettera c)

c) le informazioni e l'intelligence richieste sono ***palesemente*** sproporzionate o irrilevanti per lo scopo per cui sono state richieste.	c) le informazioni e l'intelligence richieste sono sproporzionate o irrilevanti per lo scopo per cui sono state richieste.

Or. sv

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 40
Articolo 11, lettera c bis) (nuova)

	c bis) qualora lo Stato che rilascia le informazioni abbia motivo di sospettare che lo Stato richiedente intende utilizzarle per perseguire reati diversi da quelli addotti al momento della richiesta.

Or. sv

Motivazione

Den utlämnande staten bör ges en rätt att vägra lämna ut uppgifter om det finns skäl att misstänka att de kommer att användas mot den uppgiftslämnande statens medborgare i ett annat typ av brott. I länder med "fri bevisföring" dvs. allt insamlat material får användas, kan detta leda till oönskat misstänkliggörande av medborgare.

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 41
Articolo 11 bis (nuovo)

	Articolo 11 bis
	Competenza della Corte di giustizia
	Ciascuno Stato membro accetta la giurisdizione in via pregiudiziale della Corte di Giustizia delle Comunità europee in materia di validità e interpretazione della presente decisione quadro, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

Or. en

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 42
Articolo 13, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Ogni anno il Consiglio presenta al Parlamento europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva quadro, illustrando in particolare in che modo sono state applicate le norme in materia di protezione dei dati.

Or. en